

Scadenario fiscale Aprile 2023

Bologna, 11 aprile 2023

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
11.4.2023	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di prima iscrizione; • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione; • oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 7.3.2023.
11.4.2023	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di prima iscrizione; • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione; • oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente 2023 pubblicato sul sito del CONI. <p>A seguito della stipulazione di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, l'applicativo per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.</p>
11.4.2023	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Gli enti già iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se non sono inclusi nell'elenco permanente; • se non l'hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS. <p>La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
13.4.2023	Ricorso contro le nuove rendite dei terreni	<p>In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli, presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2022, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio (il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione); • oppure presentare istanza di autotutela.
17.4.2023	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
17.4.2023	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2023; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
17.4.2023	Versamento rata saldo IVA 2022	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.4.2023	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2023; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023 non è di almeno 500,00 euro.</p>
17.4.2023	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2023; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2023.
20.4.2023	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2023.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
26.4.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di marzo 2023, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2023, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di marzo 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>

28.4.2023	Domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; • mediante posta elettronica certificata all'indirizzo <i>ram.investmentielevatasostenibilita@legalmail.it</i>. <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.4.2023	Domande per la nuova "rottamazione" dei ruoli	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022 devono presentare l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione").</p> <p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione; • per i soli debitori soggetti a procedura di sovra-inddebitamento, esclusivamente tramite PEC, inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC indicata nel modello stesso. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.</p> <p>Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti "rottamazioni", ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.</p> <p>Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza</p>
30.4.2023	Definizione degli accertamenti e degli avvisi di liquidazione	<p>I contribuenti possono definire gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito d'imposta, divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023, con la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell'irrogato.</p> <p>Per aderire alla definizione, entro il termine in esame deve avvenire il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del totale delle somme dovute; • oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo. <p>In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (pari al 5%).</p>

30.4.2023	Rendiconto annuale delle ONLUS	<p>Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali; • in relazione all'anno 2022. <p>L'omissione dell'adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.</p>
30.4.2023	Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi	<p>Gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • in relazione all'anno 2022.
30.4.2023	Versamento contributo revisori enti locali	<p>I soggetti iscritti nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare il contributo annuale per la tenuta dell'Elenco, pari a 25,00 euro, mediante bollettino postale; • inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet.
30.4.2023	Compensazione crediti verso lo Stato	<p>Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitare l'opzione, per l'anno 2023, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. <p>L'esercizio dell'opzione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; • con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa.
2.5.2023	Dichiarazione annuale IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'anno 2022 (modello IVA 2023); • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati). <p>Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p>

2.5.2023	Opzione liquidazione IVA di gruppo	<p>Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2023 del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Agenzia delle Entrate; • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2022 (modello IVA 2023).
2.5.2023	Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA	<p>I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021 (modello IVA 2022); • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2022. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.5.2023	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre gennaio-marzo 2023; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

2.5.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2023 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
2.5.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
2.5.2023	Imposta di bollo documenti informatici	<p>I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuta per l'anno 2022 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica; • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; <p>secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.</p>

2.5.2023	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2023. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; <p>oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</p>
2.5.2023	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2023. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
2.5.2023	Comunicazione compensi attività mediche e paramediche	<p>Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all'interno delle proprie strutture; • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • utilizzando il modello "SSP".
2.5.2023	Comunicazione dati catastali	<p>I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenute nell'anno 2022; • acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.

2.5.2023	Comunicazioni all'Anagrafe tributaria	<p>Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all'Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).</p> <p>Le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardano i dati relativi al 2022; • devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).
2.5.2023	Correzione elenchi cinque per mille	<p>Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle domande presentate entro l'11.4.2023.</p>
2.5.2023	Correzione elenchi cinque per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all'Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle domande presentate entro l'11.4.2023.</p>
2.5.2023	Correzione elenchi cinque per mille	<p>Gli enti già iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle domande presentate entro l'11.4.2023.</p>
2.5.2023	Comunicazione dati all'ENEA	<p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico; • ultimati dall'1.1.2023 al 31.1.2023. <p>La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l'apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.</p> <p>Per gli interventi conclusi dall'1.2.2023, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati